



OGGETTO: PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI EX ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i

La disciplina del subappalto è regolata dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.

DEFINIZIONE

Costituisce "subappalto" qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore concede a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto; costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali ad es. le forniture con posa in opera e noli a caldo ecc, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo del contratto principale o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti sopra descritti: che l'importo del subaffidamento è inferiore al 2% di quello contrattuale e che l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del contratto da affidare.

.Sono altresì comunicate alla stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto o sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

IMPORTO SUBAPPALTABLE

L'importo del subappalto non può superare la quota del 30% (40% fino al 30/06/2021 ex art. 1, comma 18 D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019) dell'importo complessivo del contratto originario di lavori, servizi o forniture.

E' altresì previsto il limite del 30%, ex art. 1, comma 2 del DM n. 248/2016, per le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica indicate all'art. 2 del medesimo DM, nel caso in cui l'importo di tali categorie superi il 10% dell'importo contrattuale. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

CONDIZIONI

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti, in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La Stazione appaltante può rilasciare apposita autorizzazione al subappalto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) L'appaltatore, all'atto della presentazione dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opera ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare;
- d) L'appaltatore dimostri in capo al subappaltatore l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata almeno 20 gg prima dell'effettivo inizio delle prestazioni oggetto di subappalto.

ESCLUSIONI

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e o servizi:

- Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre una comunicazione
- Subforniture a catalogo di prodotti a informatici
- L'affidamento di servizi di importo inferiore a € 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani (di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT) ovvero compresi nella circolare del Ministero delle Finanze del 1993;
- Le prestazioni rese a favore di soggetti affidati in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto; i relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- Subcontratti se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto principale o di importo inferiore a € 100.000,00 e per i quali l'incidenza della manodopera e del personale inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1 – Verifica indicazione in sede di offerta

Al fine di concedere ad una ditta appaltatrice l'autorizzazione al subappalto, occorre verificare che la stessa, in fase di presentazione dell'offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto, indicando anche le categorie di lavorazioni o parti di esse, ovvero dei servizi o forniture o parti di essi, che intende subappaltare.

L'autorizzazione può infatti essere concessa solamente nel caso in cui tale indicazione sia stata effettivamente presentata.

E' cura dell'ufficio amministrativo procedere a tale verifica preventiva.

2 – Verifica documentazione

Nel caso in cui la ditta appaltatrice abbia indicato in sede di offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, questa dovrà presentare, insieme alla richiesta di subappalto – secondo il facsimile allegato - i documenti di seguito elencati:

1. MODELLO A - Istanza di rilascio autorizzazione al subappalto secondo il facsimile "Richiesta autorizzazione subappalto" (nella quale è prevista anche la dichiarazione, di cui all'art 105 c. 18, sulla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo).
2. MODELLO B - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da parte del subappaltatore, dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, da rendersi da parte di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 medesimo, secondo il facsimile "Dichiarazione del Subappaltatore", ovvero, in alternativa, il Modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto;
3. Dichiarazione del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti specifici per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto; in particolare, per lavori di importo superiore a € 150.000,00, copia della certificazione SOA in corso di validità, posseduta dal Subappaltatore;
4. Copia autentica del contratto di subappalto o cottimo già sottoscritto dalle parti;
5. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. **con "dicitura antimafia" ex Legge n.159/2011**
6. Documenti relativi alla sicurezza:
 - a. Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze – D.U.V.R.I.
 - b. Piano Operativo di sicurezza - POS

L'ufficio amministrativo provvede a richiedere il DURC.

Il Responsabile della sicurezza, nel caso di lavori in cui sia necessaria la nomina specifica del coordinatore per la progettazione ed esecuzione (CSP-CSE) è il CSE, mentre negli altri casi soggetti a "DUVRI" è un tecnico interno alla stazione appaltante.

Il Responsabile della sicurezza provvede a verificare la correttezza e completezza della documentazione pervenuta relativa alla sicurezza come di seguito precisato:

- LAVORI - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, verifica la conformità della documentazione della sicurezza, P.O.S. in presenza di P.S.C. e D.U.V.R.I. in assenza di P.S.C.;
- SERVIZI E FORNITURE – Responsabile della sicurezza - provvede alla verifica del D.U.V.R.I.

Nel caso di CSE, questi provvede a redigere il proprio parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subappalto e a trasmetterlo all'ufficio amministrativo per il seguito di competenza.

In caso di lacune di carattere amministrativo, sarà il R.U.P. (tramite l'ufficio amministrativo) ad inviare alla ditta affidataria la richiesta di integrazione, nella quale si devono espressamente interrompere i termini per il rilascio dell'autorizzazione; nel caso invece di lacune riguardanti la sicurezza, sarà il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ad inviare la richiesta di integrazione, dandone sempre comunicazione all'amministrazione, al fine della eventuale interruzione dei termini da parte del RUP.

L'ufficio amministrativo provvede quindi a compilare le tabelle dalle quali risulti che sono rispettati i limiti percentuali subappaltabili indicati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3 – Autorizzazione al subappalto

L'ufficio amministrativo, dando atto dell'esito positivo delle verifiche eseguite, predispone la determina di autorizzazione al subappalto a firma del Direttore UOPTI, previo parere favorevole del Responsabile della sicurezza e richiedendo il parere positivo del RUP se persona diversa dal Direttore della U.O.P.T.I.

4 – Comunicazione alla ditta appaltatrice

Quando la determina di autorizzazione al subappalto diviene esecutiva, l'ufficio amministrativo invia alla ditta appaltatrice apposita comunicazione scritta di autorizzazione al subappalto, a firma del RUP, dandone comunicazione anche al Coordinatore della sicurezza, al DL/DEC e ai tecnici direttamente interessati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

TERMINI

Ai sensi dell'art. 105, comma 19 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di subappalti di importo superiore a € 100.000,00, l'autorizzazione al subappalto viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'Appaltatore; il termine può essere prorogato una sola volta, qualora ricorrano validi motivi.

Nel caso di subappalti di importo inferiore a € 100.000,00 o di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto originario, il termine di rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

Nel caso di lavori, prima dell'ingresso in cantiere da parte della ditta subappaltatrice, è necessario che siano presentati alla stazione appaltante, con un congruo anticipo, i seguenti documenti:

- 1 elenco nominativo dei dipendenti che lavoreranno presso i cantieri dell'azienda USL con libro matricola.

PAGAMENTI

La ditta appaltatrice deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delle imprese subappaltatrici, copia delle fatture quietanzate, che verranno poi conservate agli atti.

INTESA PER LA LEGALITA'

In virtù della sottoscrizione da parte delle Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna e la Prefettura di Bologna di una "*Intesa per la Legalità*" – rif. Deliberazione n. 146 del 10/07/2018 – ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo "PROCEDURA" art. 2 – Verifica documentazione" si precisa quanto segue:

- a) Relativamente ai settori di attività di cui all'art. 1, comma 53 Legge 190/2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la ditta subappaltatrice dovrà dimostrare di essere iscritta, o di aver presentato istanza di iscrizione, nella "white list" presso il sito dell'ANAC;
- b) Al di fuori dei settori di attività di cui all'art. 1, comma 53 Legge 190/2012, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, le Aziende USL della Provincia di Bologna devono richiedere alla B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Antimafia – l'informazione antimafia ex art. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 anche per i subappalti e subcontratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 50.000,00.